

Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 22 luglio 2021

D.G. Ambiente e clima

Circolare regionale 22 giugno 2021 - n. 3 Linee guida per la definizione dei requisiti fisici minimi delle GEV (art. 2, c. 1, lett. d) e art. 4, c. 1, lett. a bis) della l.r. 9/2005)

In relazione alle richieste pervenute in sede di Consulta regionale del servizio volontario di vigilanza ecologica riguardo la necessità di indicare delle linee guida per la definizione dei requisiti fisici minimi per gli Enti organizzatori, premettendo che tale definizione in base alla Legge Regionale 9/2005, art. 4 comma 1, lettera a) bis, rientra fra i compiti e le attività degli enti stessi, con la presente si forniscono alcune indicazioni per armonizzare sull'intero territorio regionale la tematica in oggetto.

In premessa, si ritiene utile precisare che i requisiti fisici minimi necessari per l'ammissione o la permanenza in servizio di un volontario possono essere attestati attraverso un certificato medico o, in alternativa, sempre secondo specifica scelta dell'ente organizzatore del servizio, tramite autodichiarazione del volontario stesso.

A tal proposito si comunica la possibilità di far rientrare i costi dei certificati tra i contributi regionali in parte corrente.

Si ritiene che i requisiti fisici minimi da certificare o autodichiarare siano i seguenti.

Funzionalità dell'apparato cardiocircolatorio

- Non avere avuto gravi coronaropatie, salvo trascorsi almeno 6 mesi dall'evento acuto ci si sottoponga a test sotto sforzo o test equivalente soddisfacente e negativo per ischemia;
- Assenza di cardiopatie gravi che compromettano la mansione assegnata.

Funzionalità dell'apparato visivo

- Acutezza visiva binoculare necessaria per l'attività assegnata da svolgere, raggiungibile anche con correzione ottica.

Funzionalità dell'apparato uditivo

- Valutazione della funzione uditiva necessaria per l'attività assegnata da svolgere, raggiungibile anche con l'uso di apparecchi correttivi.

Funzionalità dell'apparato osteoarticolare ed efficienza degli arti

- Assenza di alterazioni anatomiche e funzionali invalidanti degli arti inferiori, tali da pregiudicare i movimenti per specifiche mansioni all'aperto, ferma restando la possibilità di ausili o ortesi necessarie alla deambulazione o di assegnazione di mansioni adeguate.

La certificazione medica, ovvero l'autodichiarazione, è volta a verificare, relativamente ai requisiti di cui sopra, l'assenza di patologie limitanti per l'attività richiesta e, in generale, la sussistenza di condizioni generali di buona salute idonee per l'attività stessa.

Si richiama l'attenzione al fatto che le GEV sono cittadini e cittadine che mettono gratuitamente e volontariamente a disposizione il loro tempo per la salvaguardia dell'ambiente; quindi, nella valutazione dei requisiti fisici occorre avere cura di non provocare involontariamente esclusioni non giustificate. In altre parole, la presenza di una patologia o di una disabilità può essere ostativa per alcune attività, ma non per altre tra quelle svolte dal servizio, pertanto è opportuno individuare i requisiti in funzione dell'attività svolta dal volontario. A questo proposito si invita a prestare particolare attenzione alla definizione dei requisiti relativi all'apparato osteoarticolare ed efficienza degli arti.

Si fa presente, inoltre, che, ai sensi del citato art. 4 comma 1, lettera a) bis, la definizione dei requisiti fisici è in capo agli enti organizzatori, pertanto resta ferma la possibilità che gli stessi definiscano requisiti ulteriori, qualora ritenuto necessario per lo svolgimento di specifiche attività in particolari situazioni (attività in alta montagna, etc.), o, al contrario, possano ritenere superfluo l'accertamento di uno o più requisiti come sopra definiti.

Infine, si ricorda che la copertura assicurativa delle GEV da parte di Regione Lombardia, come disposto dall'art. 3, comma 1, lettera f), «garantisce alle guardie ecologiche volontarie ed alle guardie ecologiche onorarie la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi». Questa norma non è stata oggetto di modifica da parte della l.r. 12/2020 e pertanto la copertura assicurativa continua a essere garantita e non ha relazione alcuna con quanto disposto all'art. 4, comma 1, lettera a bis) riguardo alla definizione dei requisiti fisici.

Il dirigente
Antonini Stefano